

Proposta di legge regionale n. 297

Disposizioni in merito al coordinamento tra l'attività di sfruttamento della geotermia e l'individuazione nel Piano Energetico Regionale (PAER) delle aree non idonee.

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Coordinamento tra attività geotermica e Piano ambientale energetico

Art. 2 – Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), m), n) e v), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);

Visto il Decreto Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);

Vista la legge regionale 19 marzo 1997, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA);

Vista la legge regionale 16 febbraio 2015, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di geotermia);

Vista la legge regionale 3 agosto 2016, n. 52 (Disposizioni in materia di impianti geotermici. Modifiche alla l.r. 39/2005);

Considerato quanto segue:

1. La Geotermia riveste notevole importanza nella politica energetica della Toscana e tale risorsa, visto l'impatto degli impianti necessari alla sua utilizzazione, necessita di essere inserita nel contesto del paesaggio toscano affinché sia garantita la sostenibilità ambientale e socio economica dei territori interessati;
2. Alla luce del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, la ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità;
3. Ai fini di un corretto inserimento della produzione geotermica sul territorio, con legge regionale 17/2015 la Regione ha stabilito di realizzare uno studio volto a commisurare il numero e la localizzazione dei pozzi esplorativi all'esigenza di installazione di nuova potenza geotermoelettrica assicurando, allo stesso modo, un equilibrato sviluppo del territorio sospendendo per sei mesi i procedimenti di rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe;
4. Con deliberazione 1229/2015, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare uno studio conoscitivo volto alla formulazione di un piano di sviluppo della geotermia nel territorio toscano, compresi i criteri per l'autorizzazione alla perforazione dei pozzi esplorativi ed i parametri per la valutazione della ubicazione degli stessi;
5. Le linee guida della deliberazione 1229/2015 contengono indicazioni operative utili in merito al numero ed alla corretta distribuzione sul territorio dei pozzi esplorativi geotermici;
6. La Corte costituzionale con la sentenza 156/2016 ha dichiarato la legittimità della legge regionale 17/2015 recante disposizioni urgenti in materia di geotermia;
7. Con l.r. 52/2016, che modifica la l.r. 39/2005, ai fini di valutare la localizzazione e la realizzazione degli impianti geotermici con riguardo alle strategie di sviluppo sostenibile del territorio si prevede la ricerca di un'intesa, da avviarsi contestualmente all'avvio del procedimento, tra la Regione ed i comuni interessati dalla localizzazione dell'impianto;
8. Alla luce della numerose richieste di permessi di ricerca si rende necessaria l'introduzione di una specifica regolamentazione al fine di valutare l'inserimento di tali attività nei diversi territori ricorrendo alla individuazione di aree non idonee;
9. Si rende opportuno individuare le aree non idonee per lo sfruttamento dell'energia geotermica, in analogia con le altre fonti rinnovabili come già previsto nel PAER che, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 11 febbraio 2015, n. 10, tra gli allegati al disciplinare di piano, individua le aree non idonee alla produzione di energia elettrica da impianti eolici, a biomasse e fotovoltaico;
10. Preso atto che con risoluzione n. 140 del primo febbraio 2017, il Consiglio regionale impegnava la Giunta regionale a definire, anche mediante specifica integrazione del PAER, e nel rispetto delle competenze regionale in materia, le aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica, nonché a disporre adeguate prescrizioni per un corretto inserimento degli stessi;

11. Valutato che la Giunta regionale, a seguito della risoluzione 140/2017 ha prodotto una specifica istruttoria volta a definire le aree non idonee alle attività geotermoelettriche;
12. Che si rende opportuno, alla luce di quanto appena descritto, procedere ad una sospensione dei procedimenti, fino all'approvazione dell'atto di integrazione del PAER con l'individuazione delle aree non idonee per la geotermia e, comunque, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonché degli atti ad essi preordinati relativi all'alta ed alla media entalpia e degli atti relativi alle autorizzazioni per la realizzazione delle centrali geotermoelettriche;

Approva la presente legge

Art. 1

Coordinamento tra attività geotermica e Piano ambientale energetico

1. Al fine di garantire la piena sostenibilità ambientale e socio economica dei territori interessati dai permessi di ricerca relativi alle risorse geotermiche, fino all'approvazione dell'atto di integrazione del Piano ambientale energetico (PAER) con l'individuazione delle aree non idonee per le risorse geotermiche, comunque, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonché degli atti ad essi preordinati relativi all'alta ed alla media entalpia e degli atti relativi alle autorizzazioni per la realizzazione delle centrali geotermoelettriche.

2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1, non è conteggiato ai fini della vigenza del titolo minerario di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) e costituisce legittima causa di sospensione dei lavori di ricerca ai sensi dell'articolo 25 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche).

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Geotermia riveste notevole importanza nella politica energetica della Toscana e tale risorsa, visto l'impatto degli impianti necessari alla sua utilizzazione, necessita di essere inserita nel contesto del paesaggio toscano affinché sia garantita la sostenibilità ambientale e socio economica dei territori interessati.

A tal fine, anche in seguito alla deliberazione 1229/2015 con cui la Giunta regionale ha provveduto ad approvare uno studio conoscitivo volto alla formulazione di un piano di sviluppo della geotermia nel territorio toscano (compresi i criteri per l'autorizzazione alla perforazione dei pozzi esplorativi ed i parametri per la valutazione della ubicazione degli stessi), con la risoluzione n. 140 del 1 febbraio 2017, il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta a definire, anche mediante specifica integrazione del PAER, e nel rispetto delle competenze regionali in materia, le aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica, nonché a disporre adeguate prescrizioni per un corretto inserimento degli stessi.

La Giunta regionale, in seguito alla citata risoluzione 140/2017 ed a partire dall'approvazione della deliberazione 516/2017 (Esame della proposta di deliberazione della Giunta regionale per l'approvazione delle Linee Guida per la definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana) ha prodotto una specifica istruttoria volta a definire le aree non idonee alle attività geotermoelettriche.

Con la presente proposta di legge pertanto, al fine di garantire la piena sostenibilità ambientale e socio economica dei territori interessati dai permessi di ricerca relativi alle risorse geotermiche, si procede a disporre una sospensione dei procedimenti (**in particolare con l'articolo 1, comma 1 della Pdl**), fino all'approvazione dell'atto di integrazione del PAER con l'individuazione delle aree non idonee per la geotermia (e comunque, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente proposta di legge), per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonché degli atti ad essi preordinati relativi all'alta ed alla media entalpia e degli atti relativi alle autorizzazioni per la realizzazione delle centrali geotermoelettriche.

Nel dettaglio, con il **comma 2 del medesimo articolo 1**, si specifica che il periodo di sospensione di cui al comma 1, non è conteggiato ai fini della vigenza del titolo minerario di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) e costituisce legittima causa di sospensione dei lavori di ricerca ai sensi dell'articolo 25 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche).

Con l'**articolo 2**, infine, si dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT della presente proposta di legge.

La presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

CONSIGLIERI

Leonardo Marras

Simone Bezzini

Stefano Scaramelli

Stefano Baccelli